



COMUNE DI SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

| | |
|---|--|
| C.C. Nr. 11 31/07/2020 | Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria IMU anno 2020. |
|---|--|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|-----------------|
| 1. ZUBLENA Enrica - Sindaco | Sì |
| 2. HUGONIN Mauro Pacifico - Vice Sindaco | Sì |
| 3. BLANC Laurent - Consigliere | Sì |
| 4. GRANGE Alessandro - Consigliere | Sì |
| 5. SOLERTE Jean Michel - Consigliere | Sì |
| 6. AVATI Cinzia - Consigliere | Sì |
| 7. BLANC Romilda - Consigliere | Sì |
| 8. DONA' Loredana Noemi - Consigliere | Sì |
| 9. DROZ Fabio - Consigliere | Sì |
| 10. DROZ Gianfranco - Consigliere | Sì |
| 11. CUCE' Patrizia - Consigliere | No |
| 12. DEANOZ Clément - Consigliere | Sì |
| 13. DEL DOSSO Alba - Consigliere | No |
| 14. NOUCHY Romano Lucio - Consigliere | No |
| 15. VILLANI Mathieu - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 11 |
| Totale Assenti: | 4 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Ubaldo Alessio CERISEY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra ZUBLENA Enrica nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 07.12.1998, n. 54:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Ubaldo Alessio CERISEY

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi del regolamento comunale di contabilità:

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Ubaldo Alessio CERISEY

OGGETTO:

Approvazione aliquote imposta municipale propria IMU anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il DI19/05/2019 n. 34 convertito in legge 17/07/2020 n. 77 "Misure urgenti in materia di Salute, sostegno lavoro e all'economia nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 "con la quale fissa il termine per l'approvazione dei bilanci al 30/09/2020;

Considerato che la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160) ha attuato l'unificazione IMU - Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con disciplina previgente;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779,

pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

Rilevato che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

Constatato che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

Preso atto che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, sulla base delle seguenti aliquote:

| | |
|---|--------|
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 4,00 ‰ |
|---|--------|

| | |
|---|---------|
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 | Esclusi |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) | Esclusi |
| Aree edificabili | 7,6 ‰ |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 7,6 ‰ |
| Altri fabbricati | 7,6 ‰ |

Atteso che le aliquote TASI determinate da questo ente sin dalla sua istituzione con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019 erano le seguenti:

| | |
|--|---------------|
| Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 0,3 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 0,3 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 0,2 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | 0,2 per mille |

Evidenziata la volontà di questa amministrazione di voler perseguire degli obiettivi di diminuzione del carico tributario nei confronti dei propri cittadini anche alla luce dell'epidemia COVID-19 e che pertanto ritiene di mantenere invariate le sole aliquote IMU del 2019 azzerando la TASI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n. 10 con la quale si approva il nuovo regolamento IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 23/12/2019 recante ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e DUPS 2020/2022";

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) **di determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020:

| | |
|---|--------|
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 5,00 ‰ |
|---|--------|

| | |
|---|---------|
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 | Esclusi |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) | Esclusi |
| Aree edificabili | 7,6 ‰ |
| Terreni agricoli | Esclusi |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 7,6 ‰ |
| Altri fabbricati | 7,6 ‰ |

- 2) **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 4) **di considerare** validi, ai fini dell'Imposta municipale propria, i valori medi delle aree edificabili approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 21 marzo 2019;
- 5) **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
- 6) **di dare atto** che la riscossione dell'IMU avverrà alle scadenze e stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 7) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 8) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : ZUBLENA Enrica)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE **attesta** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 n. 3 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Saint-Marcel, 11/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : Ubaldo Alessio CERISEY)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Saint-Marcel , lì 11/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ubaldo Alessio CERISEY)